

7 aprile 2020

PRIME PROPOSTE DI MODIFICA DEL DECRETO CURA ITALIA ED INTERVENTI A TUTELA DEI CONSUMATORI

BANCHE – CREDITO

Facoltà di chiedere la sospensione del pagamento delle rate di ogni contratto di credito ai consumatori fino ad almeno il 30 settembre

Ad oggi, i provvedimenti del Governo prevedono per le piccole e medie imprese la sospensione delle rate di finanziamento e aperture di credito, e per i consumatori, lavoratori autonomi e professionisti la sospensione dei soli mutui prima casa. Per consumatori, lavoratori autonomi e liberi professionisti non è infatti prevista alcuna misura per i prestiti e gli affidamenti diversi dai mutui per l'acquisto della prima casa.

L'impossibilità di far fronte ai pagamenti delle rate per i prestiti personali, al consumo, mutui chirografari, carte di credito revolving coinvolgerà un numero elevatissimo di consumatori che oggi rischiano di essere esposti ad aggressive azioni di recupero in particolare in caso di cessione dei crediti.

E' necessario prevedere l'accesso al Fondo di solidarietà, o quantomeno la sospensione dei pagamenti rateali per tutti i contratti di credito ai consumatori, professionisti e lavoratori autonomi, almeno fino al prossimo 30 settembre 2020 ed alle stesse condizioni oggi previste per i mutui prima casa.

Sospensione delle segnalazioni alla centrale rischi e agli altri sistemi di mediazione creditizia fino al 30 settembre 2020

L'impossibilità di far fronte ai pagamenti dei contratti di credito, in particolare quelli per i quali non sia prevista la facoltà ottenerne la sospensione, determinerà segnalazioni massive alla Centrale rischi della Banca d'Italia e agli altri sistemi di informazione creditizia, con l'espulsione di milioni di cittadini dall'accesso al credito ed un grave deterioramento del merito creditizio degli intermediari.

E' necessario sospendere ogni segnalazione per mancati pagamenti o ritardi nei pagamenti fino al prossimo 30 settembre 2020.

Fondo di solidarietà mutui prima casa

L'accesso alla sospensione nel pagamento delle rate dei mutui è escluso ai sensi dell'art. 2 co. 5 del DM (non derogato dal DM 25 marzo 2020) in tre situazioni:

- a) in caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario;
- b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
- c) in caso di stipula di un'assicurazione a copertura del rischio di perdita del lavoro, infortunio o morte.

Nell'attuale situazione di emergenza tali limitazioni paiono del tutto inopportune e comunque inefficaci a fornire nel contempo un aiuto alle famiglie in difficoltà e a garantire la stabilità del sistema economico e finanziario.

La gravità della crisi può aver impedito a molte famiglie in ritardo con i pagamenti di sanare anche parzialmente la morosità e le agevolazioni pubbliche, pur permettendo tassi calmierati, non incidono sull'obbligo di restituzione del capitale.

Per quanto riguarda le coperture assicurative l'esclusione non tiene conto del diritto alla rivalsa della compagnia sul cliente, generalmente prevista nei contratti assicurativi che non consentirebbe alla maggior parte delle famiglie di accedere alla sospensione, rimanendo esposta alle azioni di recupero della compagnia, spesso società del medesimo gruppo bancario che ha concesso il mutuo.

Si ritiene opportuno precisare che per tutto il 2020 per la sospensione delle rate e per l'accesso al Fondo di Solidarietà non si applicano le limitazioni previste all'art. 2 co. 5 del DM 132/2010.

SOVRAINDEBITAMENTO

Anticipare l'entrata in vigore dei piani di ristrutturazione dei debiti dei consumatori previsti dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza e destinare risorse pubbliche per consentire in concreto il ricorso a tali strumenti

La situazione di crisi economica peserà duramente sulle famiglie che già prima dell'emergenza sanitaria presentavano un elevato livello di indebitamento.

Le modifiche al piano di ristrutturazione dei debiti apportate dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza rappresentano un significativo strumento di gestione di tali situazioni che hanno spesso gravi risvolti personali e sociali.

Il nuovo codice entrerà in vigore il prossimo 15 agosto. E' necessario anticipare l'entrata in vigore delle norme che regolano il piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori al 15 giugno o comunque non posticiparne nuovamente l'entrata in vigore qualora si ritenesse necessario differire la portata applicativa di altre disposizioni del codice.

La gravità della crisi economica influirà senza dubbio sul numero di soggetti che si troveranno in situazioni di sovra indebitamento ma che non avranno i mezzi informativi ed economici per poter accedere ai piani di ristrutturazione dei debiti e per rivolgersi agli organismi di composizione della crisi. E' necessario che siano predisposte risorse pubbliche per informare i consumatori sovra indebitati dei

nuovi strumenti e soprattutto per finanziare l'accesso a tali strumenti che rischierebbero altrimenti di rivelarsi inefficaci.

TURISMO TRASPORTI SPETTACOLI

Turismo, trasporti, spettacoli e contratti di soggiorno: garantire il rimborso monetario ed eliminare i termini di decadenza.

Lasciare al consumatore la scelta se richiedere un rimborso monetario o l'assegnazione di un *voucher*.

L'art. 88 del Decreto "Cura Italia" e l'art. 28 del D.L 9/2020, in deroga ai principi generali contenuti nel codice civile e nella legislazione speciale, quale il Codice del Turismo, prevedono che le imprese che hanno offerto, pacchetti turistici, viaggi, contratti di soggiorno o spettacoli possano in alternativa al rimborso monetario assegnare al consumatore un *voucher* del medesimo importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

I duri effetti della situazione di emergenza non possono essere indiscriminatamente addossati ai consumatori ai quali va garantita la scelta se richiedere il rimborso monetario o l'emissione di un voucher.

In molte situazioni, ad esempio per le gite scolastiche per le classi dell'ultimo anno di ogni ciclo (quinta elementare, terza media, quinto anno delle superiori), per le quali le famiglie hanno già versato le relative quote l'emissione del voucher non può mai andare a beneficio degli studenti.

In ogni caso il periodo di un anno entro il quale deve essere utilizzato il voucher è troppo stretto e, anche per le restrizioni in corso, deve quantomeno essere prolungato a 2 anni, con la espressa previsione di cedibilità a terzi non professionisti del voucher che in ogni caso deve essere emesso per identico ammontare rispetto a quanto complessivamente ad ogni titolo per il viaggio.

Devono poi essere abrogati gli stretti termini di decadenza (30 giorni dalla partenza per i trasporti o dallo spettacolo annullato) entro i quali deve essere fatta la domanda di rimborso. Si tratta di termini eccessivamente brevi che comprimono eccessivamente i diritti dei cittadini.

ENERGIA E GAS

Temporaneo congelamento degli oneri generali delle bollette

Chiediamo il temporaneo, ma necessario congelamento degli oneri generali delle bollette elettriche delle famiglie in evidente difficoltà. Si possono in particolare sterilizzare le voci "oneri", "accise" e "canone" con una riduzione secca maggiore del 35% del totale. Tale misura raggiungerebbe due traguardi fondamentali: aiuto concreto alle famiglie in un momento difficile e mantenimento dell'equilibrio del sistema energetico italiano nel suo complesso.

Riforma dell'IVA applicata sulle componenti delle bollette di energia elettrica e gas

Ancora adesso le aliquote IVA sono applicate sull'importo complessivo della bolletta (materia prima, commercializzazione, trasporto, distribuzione, gestione

del misuratore, oneri generali di sistema, accise). La struttura dei costi è poi ulteriormente complicata dalla presenza di scaglioni di consumo, soprattutto nel gas.

Nella definizione di “*consumatore domestico tipo*”, utilizzata da ARERA, i consumi medi di gas per gli usi domestici (cucina, acqua calda sanitaria e riscaldamento) sono fissati a 1400 Smc (Standard metri cubi) annui. Sui primi 480 Smc di consumo si applica l’IVA al 10%, mentre tutto il resto dei consumi è tassato al 22%.

Per rendere il sistema più equo, semplice e comprensibile, si propone di:

- togliere gli scaglioni di consumo dal gas;
- portare l’IVA al 10% su elettricità e gas (almeno fino a 1400 Smc/famiglia)
- non applicare IVA su oneri di sistema e accise in entrambi i servizi (elettricità e gas).

Riforma del Bonus Sociale

Rimodulazione degli scaglioni ISEE, per l’accesso ai Bonus, e l’aumento dei medesimi, oggi troppo bassi e, quindi, poco appetibili anche in considerazione della complessità della documentazione e degli adempimenti richiesti.

Oneri generali di sistema

L’intervento deve riguardare in maniera stabile e definitiva quegli oneri impropri presenti negli oneri di sistema che sono: a) le agevolazioni alle imprese energivore; b) gli oneri per la dismissione del nucleare; c) le agevolazioni dei regimi tariffari speciali ferroviari, tutti da traslare sulla fiscalità generale.

